



Principi Contabili & Fisco

Il principio di derivazione
dopo la riforma del Bilancio d'esercizio

DOTT. LUCA MENICACCI

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE
DOTTORANDO IN ECONOMIA AZIENDALE & MANAGEMENT
UNIVERSITÀ DI PISA

22/02/2018

Agenda



- **La fiscalità d'impresa verso un modello *GAAP compliant***
- **Il principio di «derivazione rafforzata»**
 - Nuovo art. 83 del Tuir e «*derivazione rafforzata*»
 - I criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale (*Qu.I.C.*)
 - Adeguamenti alle norme del Tuir
 - Impatto Irap
- **Valenza fiscale dei principi contabili**
 - Vecchio e nuovo sindacato dell'Amministrazione Finanziaria in fase di accertamento

22/02/2018

1

LA FISCALITA' D'IMPRESA VERSO UN MODELLO GAAP COMPLIANT

22/02/2018

2

La riforma del bilancio civilistico

Direttiva CE 2013/34



*modifica IV e VII
Direttiva CE*



D.Lgs. 139/2015
*convergenza del bilancio verso
i principi IAS/IFRS*

E la fiscalità?

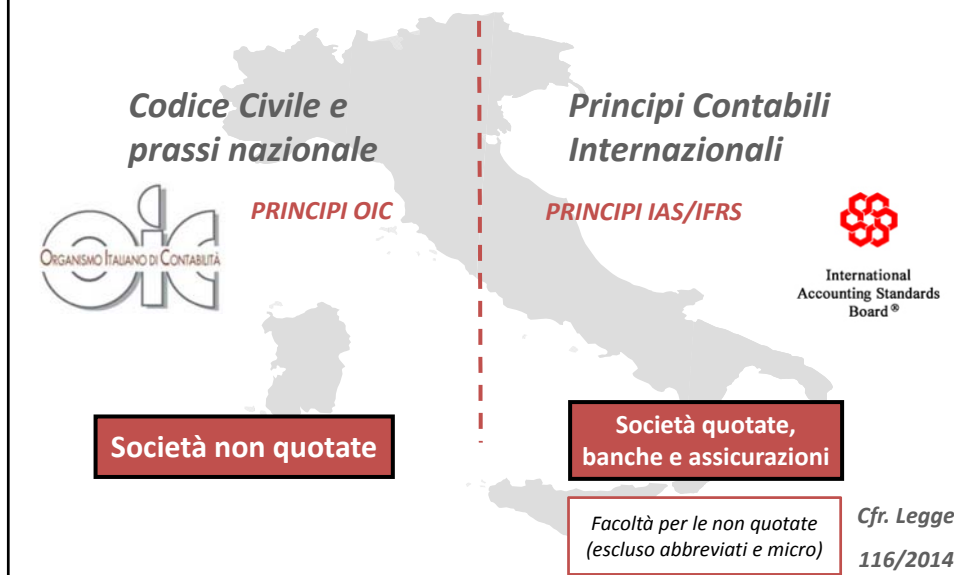
**VII Direttiva
83/349/EEC**

**IV Direttiva
78/660/EEC**

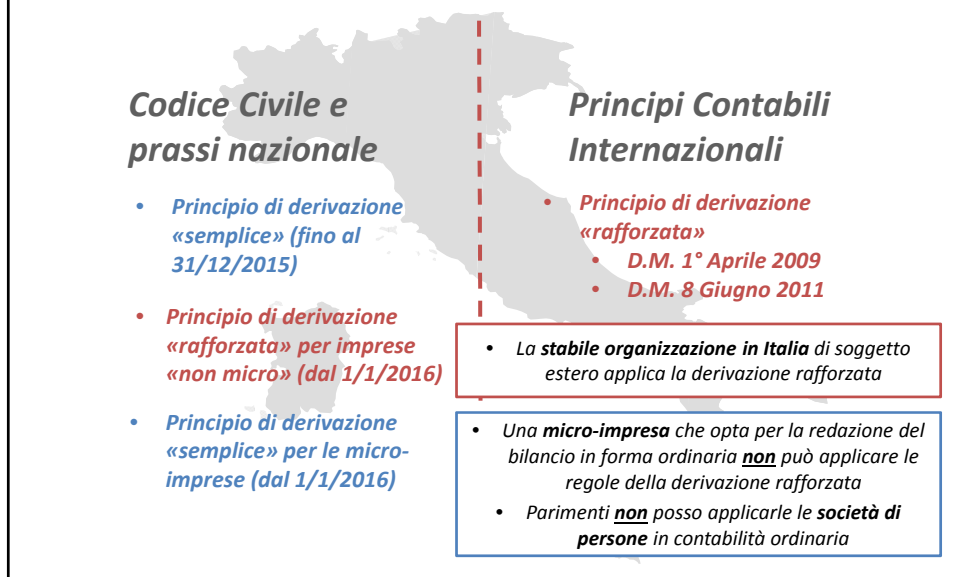
D.Lgs. n.139/2015, art. 11

**Clausola di invarianza finanziaria: "dall'attuazione
del [...] Decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica"**

Due modelli di bilancio



Due modelli di fiscalità?



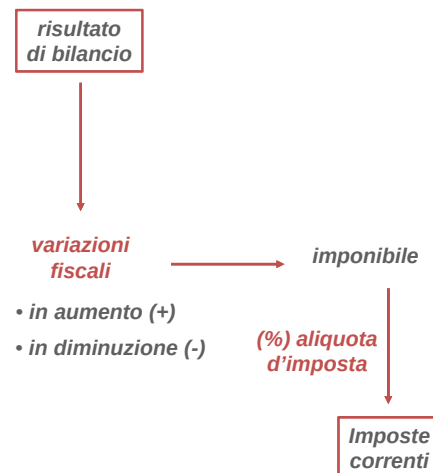
IL PRINCIPIO DI «DERIVAZIONE RAFFORZATA»

22/02/2018

6

Il principio di «Derivazione semplice» (art. 83 TUIR ante riforma)

- ovvero la regola secondo la quale il **reddito** imponibile viene determinato applicando al **risultato emergente dal conto economico del bilancio di esercizio** (che costituisce, quindi, la “base di partenza”) **le variazioni in aumento e in diminuzione previste dalla normativa fiscale;**
- La derivazione è «**semplice**» in quanto risultato di bilancio e reddito imponibile **mantengono diversi «principi cardine» nella loro determinazione**



22/02/2018

Il principio di «Derivazione semplice» (art. 83 TUIR ante riforma)

Postulati di bilancio

- Prudenza
- Prospettiva di continuazione dell'attività
- Competenza
- Omogeneità
- Continuità dei principi contabili e criteri di valutazione

Norme generali reddito d'impresa

- Competenza
- Inerenza
- Certezza e determinabilità oggettiva
- Imputazione al conto economico

***Era un binario unico...
ma non una monorotaia!***

22/02/2018



Il principio di «Derivazione Rafforzata» (art. 83 TUIR)

- Con la riforma della fiscalità d'impresa il binario è realmente **unico**
- Infatti, in base al suddetto principio, per la quantificazione del reddito d'impresa, vanno considerati i criteri di:

- **qualificazione;**
- **classificazione in bilancio;**
- **imputazione temporale;**

previsti dai rispettivi principi contabili.

- Fanno eccezione le micro-imprese (doppio binario?)

❖ In linea generale per la determinazione del reddito imponibile ai fini Ires, vanno considerati gli elementi sia reddituali sia patrimoniali che sono rappresentati in bilancio, in virtù della **prevalenza della sostanza sulla forma**.

❖ Tuttavia continuano a trovare applicazione le disposizioni del TUIR con le quali sono previsti alcuni limiti quantitativi alla deduzione di taluni componenti negativi (ovvero la loro esclusione oppure la loro ripartizione in più periodi d'imposta).

22/02/2018

Riferimenti normativi

- **DL 244/2016 c.d.**
Milleproroghe (L. 19/2017)
- **D.M. 3 Agosto 2017**

Il principio di «Derivazione Rafforzata»

Articolo 83

Determinazione del reddito complessivo

1. Il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione. In caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall'articolo 4, comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili.

1-bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del comma 7-quater dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

Il principio di «Derivazione Rafforzata»

- La «derivazione rafforzata» si sostanzia fiscalmente in una esplicita **deroga alle norme generali statuite dal TUIR** (art. 109 co. 1 e 2) per il riconoscimento dei componenti positivi e negativi del reddito d'impresa;
- Tale riconoscimento è legato ai principi (co. 1) di:
 - **Certezza**
 - **Oggettiva determinabilità**
- Inoltre le disposizioni generali in tema di cessioni di beni e prestazioni di servizi (co.2) sono ancorate alle **risultanze giuridico-formali** (acquisizione/passaggio di proprietà e altri diritti reali);
- Con la «derivazione rafforzata» viene prevista l'**irrilevanza fiscale di tali disposizioni ove confliggenti con i Principi Contabili OIC (IAS)**, in quanto in bilancio tali vicende sono **rappresentate sulla base del trasferimento dei relativi rischi e benefici economici** e non in base al dato giuridico-formale.



Il principio di «Derivazione Rafforzata»

Articolo 109

Norme generali sui componenti del reddito d'impresa

1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; **tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.**

2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza:

a) i **corrispettivi delle cessioni** si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla **data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende**, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà;

b) i **corrispettivi delle prestazioni di servizi** si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le **prestazioni sono ultimate**, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano **corrispettivi periodici, alla data di maturazione** dei corrispettivi;

c) per le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni o titoli simili la differenza tra le somme dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza dell'emissione è deducibile in ciascun periodo di imposta per una quota determinata in conformità al piano di ammortamento del prestito.

22/02/2018



Il principio di «Derivazione Rafforzata»

- Il D.M. 3 Agosto 2017 richiama, adattandole, le disposizioni attuative previste per i bilanci IAS/IFRS:
 - **D.M. 1° Aprile 2009;**
 - **D.M. 8 Giugno 2011.**
- In attesa di chiarimenti ufficiali da parte di Agenzia Entrate, può essere utile far riferimento alla prassi già prevista per i bilanci IAS/IFRS;
- Su tutti vedasi:
 - **Circ. 7/E del 28 febbraio 2011**

22/02/2018



Qualificazione

- Attiene essenzialmente all'esatta individuazione dell'operazione aziendale posta in essere e dei relativi effetti che da essa derivano tanto sul piano economico-patrimoniale quanto sul piano strettamente giuridico.
- Discende, pertanto, dall'interpretazione dei fatti, degli atti e dei negozi giuridici da cui esse derivano; più in particolare, essa consente di individuare il "modello" giuridico-negoziale cui ricondurre ciascuna operazione aziendale, in relazione alla specifica funzione economica ed agli effetti sostanziali che essa determina

Esempio

- **Cessione di beni con connessa prestazione di servizi** che nella contabilità *IAS compliant* si frammenta in due distinte operazioni
- **Emissione di un prestito obbligazionario convertibile** che nel "mondo IAS", per la parte riferibile allo strumento di capitale, si qualifica alla stregua di un conferimento
- **Continuing involvement**, mantenimento in bilancio di elementi patrimoniali giuridicamente ceduti a terzi per i quali sono però mantenuti alcuni rischi e benefici significativi

Cfr. Circ. 7/E del 28/2/2011



Classificazione

- Atteso che le qualificazioni attengono alla "sostanziale" individuazione degli effetti di ciascuna operazione aziendale, le "classificazioni", invece, costituiscono il passo successivo
- Una volta individuato il "modello" giuridico-negoziale di riferimento - e una volta chiarito se l'operazione presenti unicamente profili patrimoniali o si manifesti, in tutto o in parte, come fenomeno reddituale - occorre definirne gli specifici **effetti che la stessa eventualmente produce sul reddito**

Esempio

- **nell'acquisto di un bene con pagamento differito**, il costo sostenuto si "classifica" in parte come interesse passivo relativo al finanziamento insito nell'operazione di acquisto con pagamento differito;
- **nella vendita con opzione di riacquisto**, i componenti (positivi) di reddito - che nel "mondo" giuridico-formale rappresenterebbero ricavi di vendita del bene (per l'intero corrispettivo contrattuale) - sono classificati come interessi attivi ovvero canoni (attivi) di locazione relativi all'operazione così come qualificata in conformità agli IAS

«Derivazione rafforzata»



Imputazione temporale

- Il fenomeno delle “imputazioni temporali” attiene alla corretta individuazione del periodo d'imposta in cui i componenti reddituali fiscalmente rilevanti devono concorrere a formare la base imponibile.
- Può essere molto rilevante in relazione ai fatti avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, per situazioni che non derivano direttamente da cessioni o prestazioni (contributi, indennizzi, oneri da contenziosi) specie se si considera la deroga al 109 co. 1 TUIR in merito a certezza e determinabilità oggettiva

Esempio

- nell'ipotesi di **vendita di un bene-merce con pagamento differito** (tradizionalmente contabilizzata come ricavo di vendita del bene interamente imputato nel conto economico dell'esercizio in cui avviene la cessione), la rappresentazione *IAS compliant* evidenzia una diversa classificazione del corrispettivo di cessione (in parte come ricavo e in parte come interesse attivo);
- questa classificazione di bilancio porta con sé la circostanza che, relativamente alla componente finanziaria, l'imputazione temporale avvenga *pro rata temporis*.

Fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio



Fatti che rivelano condizioni già esistenti prima del 31/XII

... e modificano attività/passività rilevate al 31/XII

•Stato Patrimoniale
•Conto Economico
•Nota Integrativa

Esempio: contestazione a fornitore per lavorazioni eseguite nel 20x0 definita al 31/1/20x1

Fatti che rivelano condizioni non ancora esistenti prima del 31/XII

...e modificano attività/passività rilevate al 31/XII

•Nota Integrativa

Esempio: incendio a Marzo 20x1 che distrugge un impianto già in funzione al 31/12/20x0

Fatti di rilevante interesse per gli stakeholder

... e non modificano attività/passività rilevate al 31/XII

•Nota Integrativa

Esempio: avvio di un piano di ristrutturazione aziendale a Febbraio 20x1

Tre categorie di fatti...



*Fatti che rivelano
condizioni già
esistenti
prima del 31/XII*

*... e modificano
attività/passività
rilevate al 31/XII*

• **Stato Patrimoniale**
• **Conto Economico**
• **Nota Integrativa**

*Esempio: contestazione a
fornitore per lavorazioni
eseguite nel 20x0 definita al
31/1/20x1*

OIC 29 par. 59

- ❑ la definizione dopo la chiusura dell'esercizio di una causa legale in essere alla data di bilancio per un importo diverso da quello prevedibile a tale data;
- ❑ i fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio da cui emerge che talune attività già alla data di bilancio avevano subito riduzioni durevoli di valore o riduzioni del valore di mercato rispetto al costo (a seconda delle fattispecie) ovvero evidenzino situazioni, esistenti alla data di bilancio, che incidano sulle valutazioni di bilancio; per esempio:
 - ❑ il deterioramento della situazione finanziaria di un debitore, confermata dal fallimento dello stesso dopo la data di chiusura, che normalmente indica che la situazione di perdita del credito esisteva già alla data di bilancio;
 - ❑ la vendita di prodotti giacenti a magazzino a fine anno a prezzi inferiori rispetto al costo, che fornisce l'indicazione di un minor valore di realizzo alla data di bilancio;
- ❑ la determinazione, dopo la data di chiusura dell'esercizio, del costo di attività acquistate o del corrispettivo di attività vendute, prima della data di chiusura dell'esercizio di riferimento;
- ❑ la determinazione, dopo la chiusura dell'esercizio, di un premio da corrispondere a dipendenti quale emolumento per le prestazioni relative all'esercizio chiuso;
- ❑ la scoperta di un errore o di una frode.

Esempio Qu.I.C.: i riporti passivi



Forma e sostanza del contratto

Forma

Qualificazione: vendita titoli con impegno di riacquisto
Classificazione: minus-/plusvalenza su titoli
Imputazione temporale: all'atto (nell'esercizio) della vendita

Art. 89 co. 6 TUIR
«Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base a contratti «pronti contro termine» che prevedono l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, concorrono a formare il reddito del cessionario per l'ammontare maturato nel periodo di durata del contratto.»

Sostanza

Qualificazione: finanziamento garantito da titoli
Classificazione: interessi passivi
Imputazione temporale: *pro rata temporis*

Art. 94 co. 2 TUIR
«Le cessioni di titoli, derivanti da contratti di riporto o di "pronti contro termine" che prevedono per il cessionario l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, non determinano variazioni delle rimanenze dei titoli.»

Casistica: *sale and lease back*



- **RISOLUZIONE AgE 77/E DEL 23 Giugno 2017**

Imputazione fiscale delle plusvalenze da *sale and lease back* segue da adesso in avanti quanto previsto nell'art. 2425 bis del Codice civile

- «[...] alla luce della nuova formulazione dell'articolo 83 del TUIR, deve ritenersi che la **medesima imputazione temporale prevista in ambito civilistico per l'operazione di sale and lease back in esame debba assumere rilevanza anche ai fini fiscali.**
- Nel caso in esame, pertanto, la plusvalenza realizzata dalla Società concorrerà alla formazione del reddito:
 - 1) ripartita in funzione della durata del contratto di locazione finanziaria;
 - 2) a partire dal momento in cui inizia a decorrere il contratto di locazione finanziaria.»

22/07/2016

Memo: Prevalenza sostanza su forma



La sostanza economica piuttosto che la forma giuridica di una operazione di gestione costituisce l'aspetto prevalente per la sua contabilizzazione, valutazione ed esposizione in bilancio

OIC 11 (bozza):

- Individuazione dei **diritti**, degli **obblighi** e delle **condizioni** ricavabili dai termini contrattuali delle transazioni e confrontarle con le disposizioni dei principi contabili per accertare la correttezza dell'iscrizione o della cancellazione di elementi patrimoniali ed economici
- Si richiamano le definizioni di credito e di debito e, ove previsto, il **requisito del trasferimento dei rischi e benefici**
- L'analisi contrattuale è rilevante per stabilire l'unità elementare da contabilizzare e, pertanto, ai fini della segmentazione o aggregazione degli effetti sostanziali derivanti da un contratto o da più contratti (esempio commesse in OIC 23).

Bilancio consolidato del Gruppo Lavazza al 31 dicembre 2016

LAVAZZA
 TORINO, ITALIA, 1895
CREDITI E DEBITI

Eventuali crediti ceduti a seguito di operazioni di factoring sono eliminati dallo stato patrimoniale solo se sono stati sostanzialmente trasferiti tutti i rischi inerenti al credito. In caso contrario rimangono iscritti nel bilancio e una passività finanziaria di pari importo è iscritta nel passivo a fronte dell'anticipazione ricevuta.

OIC 15 appendice A:

Casi che comportano la **cancellazione** del credito dal bilancio: [...]

- vendita del credito, compreso factoring con cessione pro-soluto con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito;
- cartolarizzazione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito.

Casi che comportano il **mantenimento** del credito in bilancio: [...]

- sconto, cessioni pro-solvendo e cessioni pro-soluto che **non** trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito;
- cartolarizzazioni che **non** trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito.

Bilancio consolidato del Gruppo Lavazza al 31 dicembre 2016

LAVAZZA
 TORINO, ITALIA, 1895
CREDITI E DEBITI

Eventuali crediti ceduti a seguito di operazioni di factoring sono eliminati dallo stato patrimoniale solo se sono stati sostanzialmente trasferiti tutti i rischi inerenti al credito. In caso contrario rimangono iscritti nel bilancio e una passività finanziaria di pari importo è iscritta nel passivo a fronte dell'anticipazione ricevuta.

Art. 101 co. 5 TUIR

*[...] **le perdite su crediti**, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi [...]*
*Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre **in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.***



Crediti al costo ammortizzato

• **Art. 2 co.3 DM 1/4/2009 n. 48 (rinvio DM 3/8/2017 art. 2 co. 1 lett.a)**
Per i soggetti IAS [OIC], i limiti di cui all'articolo 106, commi 1 e 3, del testo unico, non si applicano alle differenze emergenti dalla prima iscrizione dei crediti ivi previsti.

- *La prima iscrizione del credito ad un valore divergente da quello nominale non è l'espressione di un criterio di valutazione, ma di una qualificazione, che, quindi deve essere **riconosciuta ai fini fiscali** (DM 1/4/2009). Continuano ad applicarsi le norme fiscali per le **valutazioni successive del credito** (es. svalutazioni);*
- *In base all'articolo 106, comma 1, del Tuir, il calcolo delle svalutazioni forfetarie e delle perdite deducibili deve essere effettuato partendo dal **valore fiscale del credito**: questo non è più necessariamente coincidente con il valore nominale o di acquisizione ma è **quello che risulta dall'applicazione del costo ammortizzato** (Assonime 14/2017, Ag.Entrate Telefisco 2018).*

22/02/2018

«Derivazione rafforzata»

... ma non piena...



- *Circolare 7/E del 2011 :*
 - «La nuova disciplina [...]rafforza la diretta dipendenza del reddito fiscale dalle qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali del bilancio IAS [OIC] compliant.
 - Proprio perché tale dipendenza è limitata al riconoscimento delle “qualificazioni”, delle “classificazioni” e delle “imputazioni temporali”, la stessa rappresenta una **derivazione “rafforzata” (e non già “piena”)**: infatti, **restano generalmente esclusi da tale contesto i fenomeni valutativi, non espressamente citati nella lettera dell'articolo 83**, nonché, come si dirà, talune specifiche fattispecie per le quali il Legislatore fiscale, con deroghe e/o integrazioni al citato principio di derivazione rafforzata, ha voluto prevedere regole differenziate (talvolta mantenendo il previgente schema impositivo).»

22/02/2018

«Derivazione rafforzata»



Sempre rilevanti fiscalmente

Qualificazioni

Classificazioni

Imputazioni temporali

Valutazioni

(*) **ESEMPIO:**
OIC16 acquisto di cespiti con pagamento differito. In virtù di una diversa classificazione e imputazione temporale il cespite è iscritto in bilancio al valore del debito determinato secondo l'OIC19 (costo ammortizzato con attualizzazione)



La derivazione rafforzata non opera per le VALUTAZIONI delle voci **SALVO CHE** queste non siano diretta conseguenza di una diversa QUALIFICAZIONE, CLASSIFICAZIONE E/O IMPUTAZIONE TEMPORALE delle poste di bilancio (*)

Lavori in corso su ordinazione



Chiarimento Agenzia Entrate - Telefisco 2018

- **D:** Nell'ipotesi in cui venga applicato ai fini civilistici il metodo della **commessa completata** per la valutazione delle commesse, questa scelta assume rilevanza, in deroga all'articolo 93 del Tuir, per effetto del principio di derivazione rafforzata?
- **R:** Il metodo della commessa completata (Oic 23) rappresenta una modalità di rilevazione in bilancio di componenti di reddito iscritti (o meglio qualificati, classificati e imputati) come **rimanenze di opere ultrannuali**.
- **L'articolo 93 del Tuir** prevede regole di rilevanza fiscale delle valutazioni di tali rimanenze. Trattasi di una fattispecie per la quale anche la rappresentazione di bilancio (in termini di criteri di qualificazione, di classificazione e di imputazione temporale) derivante dall'applicazione delle nuove regole contabili esplicita la rilevazione di componenti reddituali accesi alle variazioni di rimanenze; tale rappresentazione continua pertanto ad essere il presupposto contabile per l'applicazione delle regole di cui al citato articolo 93 del Tuir

«Derivazione rafforzata»

... con deroghe...



- l'articolo 2, comma 2, del D.M. 48/2009 ha previsto che:
«anche ai soggetti IAS [OIC]...si applicano le disposizioni...del testo unico che prevedono
 - **limiti quantitativi alla deduzione** di componenti negativi o la loro esclusione o ne dispongono la ripartizione in più periodi di imposta, nonché quelle che
 - **esentano o escludono, parzialmente o totalmente, dalla formazione del reddito imponibile componenti positivi,** comunque denominati, o ne consentono la **ripartizione** in più periodi di imposta, e quelle che
 - **stabiliscono la rilevanza** di componenti positivi o negativi nell'esercizio, rispettivamente, della loro **percezione** o del loro **pagamento**»

22/02/2018

«Derivazione rafforzata»

... con deroghe...



D.M. N. 48/2009, ART. 2, COMMA 2	FATTISPECIE FISCALE
Limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi	• Limitazioni alla deduzione delle quote di ammortamento dei beni strumentali materiali e immateriali (articoli 102, 102-bis e 103 del TUIR) • Limitazioni della deducibilità degli oneri di utilità sociale (art. 100 del TUIR) • Limiti in materia di svalutazione dei crediti e di accantonamenti per rischi su crediti (art. 106 del TUIR) • Limiti alla deducibilità delle spese di rappresentanza (art. 108 del TUIR) • Indeducibilità, nella misura del 25 per cento, delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande (art. 109, comma 5, del TUIR)
Esclusione dal reddito di componenti negativi	Divieto di deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati deducibili ai fini dell'IRES (art. 107, comma 4, del TUIR)

Cfr. Doc. FNC «La fiscalità delle imprese OIC Adopter»

22/02/2018

«Derivazione rafforzata» ... con deroghe...



D.M. N. 48/2009, ART. 2, COMMA 2	FATTISPECIE FISCALE
Ripartizione in più periodi di imposta di componenti negativi	Spese relative a più esercizi ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUIR, a seguito della nuova formulazione introdotta dall'art. 13-bis del D.L. n. 244/2016
Esenzione od esclusione dalla base imponibile di componenti positivi di reddito	- Regime di esenzione parziale (c.d. PEX), nella misura del 95 per cento, delle plusvalenze su azioni o quote di partecipazioni aventi i requisiti previsti dall'art. 87 del TUIR - Regime di esclusione, nel limite del 95 per cento, dei dividendi di cui all'art. 89 del TUIR - Irrilevanza dei maggiori valori iscritti in relazione ad azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni che si considerano immobilizzazioni finanziarie (art. 85, comma 3, e art. 110 del TUIR)
Ripartizione in più periodi di imposta di componenti positivi	Plusvalenze realizzate ai sensi dell'art. 86, comma 4, del TUIR
Rilevanza di componenti positivi o negativi secondo il principio di cassa	- Compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, del TUIR (art. 95, comma 5, del TUIR) - Utili distribuiti - Interessi di mora (art. 109, comma 7, del TUIR)

«Derivazione rafforzata» ... con deroghe...



I FINANZIAMENTI INFRAGRUPPO

- Art. 5 D.M. 8 giugno 2017 comma 4-bis (inserito dal **DM 3 agosto 2017**):

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma: *"4-bis. Nel caso di operazioni di finanziamento tra soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile assumono rilevanza fiscale esclusivamente i componenti positivi e negativi imputati a conto economico desumibili dal contratto di finanziamento, laddove siano rilevati nello stato patrimoniale componenti derivanti dal processo di attualizzazione a tassi di mercato previsto dal criterio del costo ammortizzato".*

- ❖ **Disapplicazione del principio OIC 19 per i finanziamenti infragruppo infruttiferi (o con tasso inferiore al mercato)**
- ❖ **Irrilevanza di proventi (controllante) ed oneri (controllata) finanziari rilevati sulla base del criterio del costo ammortizzato**



2018

Caso pratico: finanziamenti infruttiferi infragruppo



Esempio

La controllante Alfa eroga nel 2018 alla controllata Beta un **finanziamento infruttifero** di € 120.000, della durata di 5 anni, con rimborso in unica soluzione alla scadenza. I tassi di mercato per finanziamenti simili risultano pari al 5%.

Trattamento contabile

In base all'OIC19 i finanziamenti infruttiferi, o con tasso inferiore a quello di mercato, devono essere oggetto di **attualizzazione** mediante utilizzo del tasso mercato per attualizzare i flussi finanziari futuri rinvenienti dal debito. La **differenza iniziale** tra valore attualizzato del debito (credito) ed il valore nominale - qualora sia erogato da una società che controlla con un'interessenza significativa un'altra società e vi sia l'intento del rafforzamento patrimoniale - **non assume carattere di onere** (provento) **finanziario, bensì viene iscritta ad una riserva del patrimonio netto della controllata** (incremento valore della partecipazione per la controllante).

Caso pratico: finanziamenti infruttiferi infragruppo



Contabilità di Beta (controllata)

Valore attualizzato debito = 94.023€
Interessi impliciti 2018 = 4.701€

Erogazione finanziamento 1/1/2018

Banca c/c	120.000	
Debito v/controlante		94.023
Riserva per versamenti soci		25.977

Maturazione interessi 31/12/2018

Interessi passivi v/controlante	4.701	
Debito v/controlante		4.701

Irrilevanti fiscalmente!

Caso pratico: finanziamenti infruttiferi infragruppo



**Contabilità di Alfa
(controllante)**

Valore attualizzato debito = **94.023€**
Interessi impliciti 2018 = **4.701€**

Erogazione finanziamento 1/1/2018

Crediti v/controlata Beta
Partecipazione in Beta
Banca c/c

94.023
25.977
120.000

Maturazione interessi 31/12/2018

Crediti v/controlata Beta
Interessi attivi v/controlata

4.701
4.701

*Irrilevanti
fiscalmente!*

Resta ferma la rilevanza fiscale di tutte le ipotesi in cui l'applicazione del criterio del costo ammortizzato non determini la rilevazione di componenti nello stato patrimoniale, come nel caso in cui il confronto del tasso di interesse applicato nel contratto di finanziamento rispetto a quello di mercato comporti l'emersione di un *day one loss/profit* a conto economico.

tasso mercato	5%	valore nominale debito € 120.000,00		
anno	valore contabile inizio esercizio	interessi impliciti	flussi finanziari annui	valore contabile fine esercizio
2018	€ 94.023	€ 4.701	€ 0	€ 98.724
2019	€ 98.724	€ 4.936	€ 0	€ 103.661
2020	€ 103.661	€ 5.183	€ 0	€ 108.844
2021	€ 108.844	€ 5.442	€ 0	€ 114.286
2022	€ 114.286	€ 5.714	€ 120.000	€ 0
		€ 25.977		

Irrilevanti fiscalmente!

«Derivazione rafforzata» *adeguamento altre norme del TUIR*



TUIR	COMMENTO
Art. 96, comma 2	Ai fini della determinazione del limite di deducibilità degli interessi passivi e degli oneri assimilati, il risultato operativo lordo (ROL) è calcolato senza tener conto dei componenti positivi e negativi derivanti da operazioni di trasferimento d'azienda o rami d'azienda (cessione e conferimenti).
Art. 108, commi 1, 2 e 3	La modifica dell'art. 108 si è resa necessaria poiché le spese di ricerca applicata e di pubblicità non risultano più capitalizzabili. La nuova formulazione prevede che le spese relative a più esercizi siano deducibili per la quota imputabile a ciascun esercizio ad eccezione delle spese di rappresentanza per le quali sono previsti altri criteri di deducibilità.
Art. 109, comma 4	La modifica del comma 4 consente anche ai soggetti OIC <i>adopter</i> il rispetto del principio di previa imputazione a conto economico dei componenti negativi con riferimento a quelli imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili.
Art. 112, commi 1, 2, 3-bis, 4, 5 e 6	Le modifiche si sono rese necessarie per regolamentare il trattamento fiscale della nuova contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati (OIC 32) con riferimento sia alla disciplina dei derivati speculativi che a quella dei derivati di copertura.

«Derivazione rafforzata» *...altre modifiche del D.M. 3 agosto 2017*



- Interventi di chiarimento e coordinamento su (principali):
 - **Componenti imputate a Patrimonio Netto** (o prospetto OCI) per cui non è mai prevista imputazione a CE, la loro rilevanza fiscale è stabilita per componenti imputata a CE aventi la stessa natura;
 - **Finalità di copertura** dello strumento finanziario derivato, attestabile fiscalmente anche con designazione nel primo bilancio;
 - **Irrilevanza fiscale degli effetti della copertura** con strumenti finanziari derivati sino all'imputazione a Conto Economico;
 - **Strumentalità degli immobili** prevista dall'OIC16 da declinare ai fini fiscali secondo i principi dell'art. 43 TUIR;
 - Applicazione dell'art. 107 co. 1 2 e 3 del TUIR anche agli **accantonamenti iscritti sotto altre voci del Conto Economico** in base all'OIC 31.

22/02/2018

D.L. Milleproroghe

modifica al D.LGS. 446/1997: L'eliminazione della sezione straordinaria dal Conto Economico ha reso necessario determinare quali voci partecipino alla determinazione del valore della produzione IRAP

Resta fermo il principio per cui «*gli effetti reddituali delle operazioni pregresse saranno trattate sulla base delle modalità di determinazione del Valore della Produzione Netta basate sulle qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio di esercizio in corso al 31/12/2015*»

Nuovo art. 5

la base imponibile è determinata dalla **differenza** tra il valore e i costi della produzione di cui alle **lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile** , con esclusione:

→ delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13)

→ nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti **da trasferimenti di azienda e rami d'azienda** , così come risultanti dal conto economico dell'esercizio

22/02/2018

A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
A.1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A.2)	Variazione delle rimanenze prodotti in corso lavorazione, semilavorati e finiti
A.3)	Variazione dei lavori in corso su ordinazione
A.4)	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
A.5)	Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contr. in conto esercizio
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
B.6)	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
B.7)	Per servizi
B.8)	Per godimento di beni di terzi
B.9)	Per il personale:
B.9.a)	– Salari e stipendi
B.9.b)	– Oneri sociali
B.9.c)	– Trattamento di fine rapporto
B.9.d)	– Trattamento di quiescenza e simili
B.9.e)	– Altri costi
B.10)	Ammortamenti e svalutazioni:
B.10.a)	– Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali
B.10.b)	– Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali
B.10.c)	– Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
B.10.d)	– Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
B.11)	Var. rim. m.p., sussidiarie e di consumo e merci
B.12)	Accantonamenti per rischi
B.13)	Altri accantonamenti
B.14)	Oneri diversi di gestione
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	
VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA =	
+ A - B	
+ B.9 + B.10c + B.10.d + B.12 + B.13	
+ minusvalenze – plusvalenze	
+ altri oneri – altri proventi	
da cessione di ramo d'azienda	

VALENZA FISCALE DEI PRINCIPI CONTABILI

Valenza fiscale dei Principi Contabili



già prima della «derivazione rafforzata»...

- Art. 1, comma 34, Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008):
 - “Gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore imputati al Conto Economico [...] possono essere disconosciuti dall’Amministrazione finanziaria se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, salva la possibilità per l’impresa di dimostrare la giustificazione economica di detti componenti in base a corretti principi contabili”;
 - Quindi i principi contabili rappresentano non solo la base per effettuare le variazioni fiscali ma anche **le linee guida per il sindacato di coerenza** dell’Amministrazione finanziaria in sede di verifica e controllo.

**Cassazione n. 22016 del 17-10-2014:**

- *i criteri di ripartizione del valore da ammortizzare devono assicurare una **razionale e sistematica imputazione del valore dei cespiti durante la stimata vita utile dei medesimi** onde eventuali modifiche dei criteri di ammortamento dei coefficienti applicati devono essere giustificate in forza di una valida ragione economica e specificamente motivate nella nota integrativa;*
- *nel caso di specie, la contribuente ha applicato nei periodi d'imposta antecedenti a quello in esame, ai propri beni strumentali, coefficienti di ammortamento pari al 50% di quelli stabiliti dalla normativa fiscale, mentre a far data dall'anno 1999 ha applicato ai medesimi beni i coefficienti stabiliti dalla medesima normativa in misura massima;*
- *la variazione del criterio di imputazione, **non risulta fondata su una valida ragione economica** e non ha trovato alcuna giustificazione nella nota integrativa al bilancio;*
- *tale omessa indicazione implica una violazione che non è meramente formale, ma direttamente **contraria all'obbligo di verità e chiarezza nella redazione del bilancio**, e che non si esaurisce con la prima annualità in cui si determina la variazione, ma permane per tutte le annualità in cui si rilevi uno scostamento (nel caso di specie assai sensibile) dal criterio di ammortamento originario.*

Quindi, pur nel rispetto del limite massimo delle tabelle del DM del 31.12.1988 parte degli ammortamenti viene disconosciuta.

22/02/2018

**Cassazione n. 451 del 14-01-2015:**

- *«... nel caso di specie; è incontestato che **nessuna nota integrativa conteneva la benché minima motivazione circa la radicale modifica dei coefficienti di ammortamento** intervenuta a far tempo dall'esercizio 1999, dunque proprio **in concomitanza con la cessazione del regime decennale di esenzione territoriale Irpeg**, che ne ha comportato una sorta di "prolungamento", nella misura in cui l'improvviso (ed apparentemente ingiustificato) raddoppio dei componenti negativi **ha determinato un abbattimento dei redditi, nel momento in cui essi erano divenuti nuovamente imponibili.**»*

Cassazione n. 20678 del 14-10-2015:

- *«l'ammortamento deve essere necessariamente improntato a criterio di **sistematicità** e le **quote di ammortamento**, dovendo essere rapportate in modo tendenzialmente uniforme alla durata normale di utilizzazione dei beni strumentali, **non possono, in assenza di adeguata esposizione della relativa giustificazione economica nella nota integrativa di bilancio, variare in relazione alle diverse annualità**»*

22/02/2018



- **Circolare AgE 7/E del 2011 (par. 3.1)**
 - “Resta fermo che la rilevanza fiscale dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati nei bilanci IAS compliant presuppone che i **principi contabili [...] di riferimento siano stati correttamente applicati**. Ciò deve essere valutato in base agli elementi di fatto delle concrete fattispecie, tenendo conto dei dati e delle informazioni disponibili al momento della redazione del bilancio.
 - In particolare, nel caso in cui emerga che la rappresentazione contabile dei fatti di gestione adottata in bilancio **non sia conforme** a quella prevista dai principi contabili [...], **l'amministrazione finanziaria determina l'imponibile applicando i corretti criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili stessi**.
 - Infine, qualora i principi contabili [...] consentano di effettuare scelte meramente discrezionali senza prevedere un criterio direttivo, l'amministrazione finanziaria potrà sindacare le opzioni adottate che, sulla base di specifici fatti e circostanze, risultino finalizzate al conseguimento di indebiti vantaggi fiscali.

22/02/2018



- Dal punto di vista fiscale, il legislatore, con il D.L. n. 244 del 2016, ha introdotto **la facoltà di emanare nuove previsioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile IRES e IRAP entro 150 giorni dalla emanazione/aggiornamento di un principio contabile da parte dell'OIC** (cd. endorsement fiscale). Sembra, quindi, che il legislatore fiscale possa decidere se recepire o meno le scelte compiute dal nuovo OIC 11 e di porre eventualmente un limite alla rilevanza delle qualificazioni dei fatti gestionali compiute dal redattore del bilancio (Assonime, circolare n. 14/2017).

22/02/2018